



Comune di Giba

(C.A.P. 09010) Tel. (0781) 964023 - 964057 - Fax 964470

COPIA

Determinazioni Area Contabile

N. 14 DEL 06-03-2023

Reg. Generale n. 64

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: Attribuzione incarico retribuito dipendente altra Pubblica Amministrazione - (Art. 1, comma 557, L.311/2004).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 17/11/2020, relativo alla nomina del Responsabile di Servizio, in base all'art. 50 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

RICHIAMATA le deliberazioni della Giunta Comunale n. **50** del **10/10/2022** avente per oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 - 2022 - 2024 -

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati (artt. 151-170-172-174 D.lgs. 267/2000);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 (GU Serie Generale n. 295 del 19.12.2022) ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

RICHIAMATO l'art 163 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" il quale dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO CHE è in corso di approvazione il bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATO

- ✓ il D.L. 14/2023 art. 11-ter nel quale si specifica che: *“In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 1 -quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;*
- ✓ l’art. 9 comma 1-quinquies, ultimo periodo del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che autorizza le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, precisando che tali assunzioni devono essere *“necessarie a garantire l’attuazione del PNRR, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, del settore sociale, nei rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;*

CONSIDERATO CHE:

➤ ai sensi dell’art. 60 CCNL 2019/2021:

- il **comma 1** stabilisce che: *“Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.”;*
- il **comma 3** stabilisce che: *“Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.”*

il **comma 4** stabilisce che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D. Lgs. n. 81/2015, sono tra le altre quelle ricomprese al

punto e) *“stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni inorganiche della polizia locale e degli assistenti sociali”;*

Considerato che per poter procedere alle assunzioni sopra richiamate occorre aver posto in essere gli adempimenti di seguito illustrati:

- trasmissione alla BDAP delle informazioni relative ai patti di solidarietà – c. 508 L. n. 232/2016;
- certificazione dei crediti attraverso piattaforma informatica – art. 9 D.L. n. 185/2008;
- rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e invio dei relativi dati alla BDAP - art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, riguardante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025;

DATO ATTO che l’ufficio Vigilanza non dispone di personale con medesimo profilo professionale;

RILEVATO che nella programmazione del lavoro flessibile prevista all’interno del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/02/2023, è stato previsto il conferimento di incarichi a personale di altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per la figura professionale di Agente di polizia locale per 12 ore la settimana e per mesi 8;

RITENUTO opportuno procedere in tal senso;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

DATO ATTO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha chiarito - il discrimine sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

PRESO ATTO che, per quanto attiene alla retribuzione si ritiene che il dipendente a scavalco, non possa che

essere retribuito secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria di inquadramento (Corte dei Conti – Sez. Basilicata 1/2019 del 31.01.2019);

CONSIDERATO che l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario e quindi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

DATO ATTO che si intende avvalersi della collaborazione del personale del Servizio Vigilanza del Comune di Narcao;

VISTA la nota inoltrata al Comune di Narcao, nota prot. n. **000945** del **15/02/2023**, relativa alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, oltre l'orario d'obbligo, presso l'Area Amministrativa-Vigilanza del Comune di Giba, del dipendente **Sestu Nicola**, Agente di Polizia Locale, Categoria C, Posizione Economica C1, per un massimo di **12** ore la settimana, presumibilmente per il periodo dal **20.02.2023** al **20.10.2023**;

DATO ATTO che il Comune di Narcao, con nota n. **1374** del **17.02.2023**, (prot. ente n. **1029** del **17.02.2023**) ha autorizzato il dipendente Sestu Nicola ad effettuare prestazioni lavorative presso l'Area Amministrativa-Vigilanza del Comune di Giba, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005);

RITENUTO di dover provvedere ad affidare il suddetto incarico momentaneamente per un periodo di **6 mesi**, dal **06.03.2023** al **03.09.2023**, salvo proroga successiva, considerato che l'ente è in esercizio provvisorio;

DATO ATTO che l'importo della spesa mensile utilizzata per la retribuzione del dipendente rispetta la quota di dodicesimi maturata;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 262 del 11/11/1998 e s.m.i.;

VISTO:

- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- ✓ il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- ✓ Il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
- ✓ L'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI PRENDERE atto della premessa;

DI AFFIDARE al dipendente del Comune di Narcao, **Sestu Nicola**, Agente di Polizia Locale, Categoria C, Posizione Economica C1, l'incarico retribuito ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per un numero massimo di **12 ore** settimanali oltre il limite di 36 ore già prestate presso l'Ente di appartenenza, da effettuarsi presso l'Ufficio Vigilanza, Area Amministrativa-Vigilanza del Comune di Giba, nel periodo dal **06.03.2023** al **03.09.2023**;

DI CORRISPONDERE quale trattamento economico quello previsto per le prestazioni di lavoro ordinario corrispondenti alla categoria di inquadramento, così come disciplinato dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;

DI IMPEGNARE la somma complessiva massima presunta di € **5.700,00** comprensiva delle competenze, degli oneri riflessi e dell'I.R.A.P. (€ 4.150,00 COMPETENZE - € 1.195,00 CONTRIBUTI - € 355,00 IRAP);

DI DARE ATTO che la spesa di € **5.700,00** trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione 2023, come segue:

- CAP. 470 - € 4.150,00 COMPETENZE;
- CAP. 480 - € 1.195,00 CONTRIBUTI;
- CAP. 475 - € 355,00 IRAP;

DI DARE ATTO che l'ente è in esercizio provvisorio e che l'importo della spesa mensile utilizzata per la retribuzione del dipendente rispetta la quota di dodicesimi maturata;

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dall'art.3 del D.L. n. 174/2012;

DI TRASMETTERE copia del presente atto con i relativi allegati all'Ufficio Finanziario per l'emanazione dei provvedimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che:

- ✓ il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ la presente Determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Giba per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

PARERE: di Regolarità Tecnica Attestante la Regolarità e la Correttezza dell'Azione Amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Data: 06-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

PARERE: di Regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura Finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Data: 06-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

*Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
(Art. 151 – Comma 4 e Art. 153 – Comma 5 del TUEL)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazioni Area Contabile n.14 del 06-03-2023 COMUNE DI GIBA

F.to ORTU DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito del Comune dal 06-03-2023 al 21-03-2023 al N. Reg.89

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

Copia conforme all'originale.

CURRICULUM VITAE

AGENTE DI POLIZIA SESTU NICOLA

NATO A MURAVERA IL 11/12/1987/

CONTATTI PERSONALI – OMISSIS-

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL RUOLO AG.

ENTE COMUNE DI NARCAO

DAL 22/01/2021/ AD OGGI 06/02/2023/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE;

DAL 11/06/2020 AL 31/12/2020/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE;

ENTE COMUNE DI PERDAXIUS

DAL 01/02/2021/ AL 31/12/2021/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE 12 ORE SETTIMANALI;

ENTE COMUNE DI GIBA

DAL 17/10/2023/ AL 31/12/2022/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE 12 ORE SETTIMANALI;

DAL 01/05/2020 AL 10/06/2020/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE;

ENTE UNIONE COMUNI DEL SARRABUS

DAL 01/07/2019 AL 04/10/2019/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE;

DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018/ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT C1 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE;

FORMAZIONE

- DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MURAVERA;
- CORSO DI LAUREA TRIENNALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA ;
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA - IN CORSO TITOLO NON COSEGUITO- ;

NARCAO IL / / /

IN FEDE
Sestu Nicola



**DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE
E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

(ai sensi dell'art. 53, comma 14 D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013)

Il/La sottoscritto/a SESTU NICOLA

in relazione al seguente incarico AGENTE DI POLIZIA

conferito con DETERMINA ART 1 comma 557 L. 311/2009

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

• Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Giba, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

• Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse del Comune di Giba;

• Di prestare l'attività di agente Polizia Locale

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

AUTORIZZA

La pubblicazione dei presenti dati sul sito web del Comune di Giba.

Data 15/02/23


Firma